

CAMERA DEI DEPUTATI

N 3046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSI, CUSUMANO, RUBINO, GIGLIA*Presentata il 22 dicembre 1981*

Completamento del piano di ricostruzione dai danni bellici dell'isola di Pantelleria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'isola di Pantelleria e forse l'unico comune in Italia che, gravemente danneggiato da massicci bombardamenti durante l'ultimo conflitto mondiale, non ha potuto ancora completare la ricostruzione per la inadeguatezza dei mezzi di tempo in tempo a tal uopo assegnati sulla legge 27 ottobre 1951, numero 1402 e successive.

Si valuta infatti che nello scorso trentennio siano stati assegnati a Pantelleria fondi per circa un miliardo, a fronte dei circa cento miliardi assegnati ad esempio a Macerata ed Ancona, i cui danni bellici sono stati certamente inferiori a quelli subiti da una base militare al centro del Mediterraneo, che il fascismo voleva trasformare nella Malta italiana.

È dunque un tardivo atto di giustizia riparatrice quello che oggi si propone, con un intervento straordinario e finalizzato, onde porre la parola fine sullo anacronistico capitolo della riparazione dei danni di guerra ad oltre 35 anni dalla fine di quell'immane conflitto.

Pantelleria d'altronde, per la eccezionalità delle sue condizioni di vita e per l'isolamento cui sovente è condannata dalla permanente inagibilità delle sue strutture portuali, merita bene un gesto di solidarietà nazionale, senza che ciò possa costituire « precedente » che venga da altri invocato.

Per tali considerazioni i proponenti confidano che il Parlamento vorrà sollecitamente approvare la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per finanziare il completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del porto e relative strutture, è autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 4.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per l'anno 1982 si farà fronte al relativo onere mediante pari riduzione del capitolo 9001 del Ministero del tesoro, concernente interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi finanziarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le corrispondenti variazioni di bilancio.